



Dipartimento di Scienze Politiche
Cattedra di Diritto di Internet: social media e discriminazione

La diffamazione *on line*

RELATORE
Prof. FALLETTA Pietro

CANDIDATO
LECH Stephanie
Matricola 073532

Anno accademico 2015/2016

Indice generale

Introduzione	3
1. Il reato di diffamazione	
1.1. Il reato di diffamazione in ambito civile: evoluzione del danno alla persona.....	7
1.2. Il reato di diffamazione in ambito penale.....	9
1.2.1.1. Soggetti passivi di reato.....	12
1.2.1.2. Circostanze aggravanti.....	13
2. La diffamazione <i>on line</i>	
2.1. La consumazione del reato: problematiche sul Web.....	16
2.2. La consumazione del reato <i>on line</i> : la risposta della giurisprudenza.....	20
2.3. La diffamazione tramite <i>social network</i> : sentenze a confronto.....	23
3. Conclusione	28
4. Bibliografia	31

Introduzione

Il Web costituisce un mezzo di comunicazione dalle elevate potenzialità, che rispetto ai tradizionali altri mezzi di comunicazione si caratterizza per la sua doppia valenza di strumento di comunicazione interpersonale, che trova tutela nell'art. 15 della Costituzione, e di mezzo attraverso il quale è possibile veicolare messaggi destinati a soggetti indeterminati secondo le garanzie dell'art. 21¹.

La libertà di manifestazione del pensiero è connessa all'intimità e alla personalità dell'individuo in quanto consente a quest'ultimo di esternare se stesso sia nel proprio ambito familiare sia in quello lavorativo fino ad arrivare a spazi più ampi che comprendono la partecipazione alle attività sociali, culturali e politiche.

Con le nuove tecnologie e lo sviluppo delle democrazie moderne l'individuo può realizzare l'ideale aristotelico di partecipazione e libero accesso nell'*agorà*, intesa come luogo di diffusione e acquisizione dei contenuti². Oggi il Web non è altro che un'*agorà*, una piazza nella quale l'individuo fruisce di questi flussi di informazioni ma ne è allo stesso tempo artefice.

Secondo Guido Scorza «Internet è il più grande mezzo di comunicazione di massa della storia dell'umanità e ciò sia in termini di destinatari dell'informazione sia in termini di produttori di informazione anche perché le due categorie -nelle dinamiche dell'informazione *on line*- coincidono perfettamente»³.

Internet è uno strumento di ampia portata e impatto sociale soprattutto in virtù della sua capillare diffusione; su una popolazione mondiale di 7,4 miliardi di persone, gli utenti di Internet (senza distinzione *desktop-mobile*) sono 3,4 miliardi. A livello globale, inoltre, ben 2,3 miliardi di persone utilizzano i social media e 3,8 miliardi di persone utilizzano dispositivi *mobile*⁴. Tutto ciò è possibile anche perché Internet ha un alto grado di accessibilità, in quanto prevede scarse barriere all'ingresso ed i costi di diffusione e creazione dei contenuti *on line* sono pressochè nulli.

La società di oggi si trova ad affrontare diverse sfide nell'ambito della Rete; oltre alla sua immensa portata e diffusione dobbiamo ricordare, infatti, che la Rete stessa ha subito un'evoluzione nel rapporto emittente-ricettore. Se il Web 1.0 era caratterizzato dal paradigma comunicativo *broadcasting*, secondo il quale da una parte ci sono una moltitudine di utenti che cercano informazioni e dall'altra ci sono aziende ed enti che le possiedono, il Web 2.0 rompe l'asimmetria di questi ruoli dando origine ad una strategia comunicativa *peer-to-peer*, ovvero la relazione che viene ad identificarsi tra l'enunciatore e l'enunciataro è alla pari, quindi possono scambiarsi di ruolo⁵.

Da qui la possibilità per ogni individuo di creare spazi in cui esprimersi sempre più vari come blog, pagine Web, tra cui rientrano anche *social network* come Facebook e Twitter nei quali l'espressione delle opinioni

¹ M. Pietrangelo, *La società dell'informazione tra realtà e norma*, Milano, 2007, pp. 159-160.

² P. Sordini, *La libertà di espressione nell'era digitale: disciplina internazionale e problematiche*, in www.ispionline.it, Ottobre 2013, p.1.

³ G. Scorza, *Processo alla Rete, Blog Antology*, in www.guidoscorza.it, Gennaio 2009, p. 122.

⁴ R. Coni, *Lo scenario digitale nel mondo e in Italia nel 2016*, in www.tsw.it, 5 aprile 2016.

⁵ G. Cosenza, *Introduzione alla semiotica dei nuovi media*, Roma-Bari, 2014, pp. 167-168.

acquista un carattere permanente che si autoalimenta costantemente in quanto, i contenuti immessi nella rete, vi permangono per molto tempo e possono essere soggetti a modifiche e commenti.

Il passaggio stesso dal Web 1.0 al Web 2.0, ha contribuito a definire una nuova concezione del rapporto democrazia-diritti. La Rete infatti, ridefinisce la sfera pubblica e privata coadiuvando e intensificando, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, l'agire in maniera organizzata di masse indistinte nell'ambito dell'azione politica⁶. E' il caso delle primavere arabe nelle quali la Rete ha svolto un ruolo essenziale nella diffusione di messaggi provenienti dalle manifestazioni popolari ed ha permesso, quindi, di amplificare il nesso tra luoghi reali e luoghi virtuali⁷. Accade sempre più spesso che l'attivismo in Rete si trasformi in attivismo «fisico» e il tutto mette in evidenza «la relazione positiva tra partecipazione *on line* e *off line*»⁸. Le nuove tecnologie, e quindi la Rete stessa, non emergono in contrapposizione con i media tradizionali ma li modificano e li sfruttano attraverso un processo di integrazione ed evoluzione che li porta a inserirsi all'interno della sfera pubblica. Tutto ciò ha come conseguenza inevitabile, la richiesta del riconoscimento di diritti⁹.

In tal senso possiamo parlare di una «cittadinanza digitale» il cui elemento fondamentale è il diritto di accesso ad Internet, inteso non solo dal punto di vista materiale/tecnologico ma, anche, come espressione del modo di essere di una persona nel mondo e dei poteri che essa può esprimere all'interno della Rete. La Rete ha cambiato infatti anche la concezione stessa di sfera privata, divenuta sempre più intensamente luogo di scambi e di condivisione di dati e informazioni di cui terzi possono appropriarsi o accedervi¹⁰.

Perciò considerate la numerose sfaccettature del Web, tra loro interconnesse, è ostico trovare un equilibrio solido tra la libera circolazione delle informazioni e delle idee e garantire una sicurezza all'interno della Rete, in modo tale da garantire che i diritti dei soggetti non vengano lesi da queste informazioni, considerando anche che dovrebbe esistere un riflesso tra i diritti garantiti *on line* e *off line*.

Ma può un mondo come quello del Web, sconfinato, mobile, in continuo mutamento, avere delle regole? O queste andrebbero ad attentare alla sua stessa natura “libertaria”?¹¹

Il Web trasforma le categorie dell'essere e del dover essere, con la conseguenza che spazio e tempo non sono più dimensioni definite e tangibili. Fino ad oggi, la validità delle norme *off line* è stata estesa anche a fattispecie di reato che si concretizzano sulla Rete.

Il nostro ordinamento risponde ad una logica cognitiva orientata ad ordinare il caos, questo perché il diritto non è altro che l'insieme e il complesso di norme che regolano la vita dei membri di una comunità. Ma se il diritto stesso nasce per dare ordine, come potrebbe regolare una sfera così frammentata come la Rete?

Già all'interno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'art. 19 presenta una disposizione,

⁶ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2015, p. 381.

⁷ *ivi* p. 383.

⁸ C. Vaccari, *La politica on line*, Bologna, 2012, p. 238.

⁹ S. Rodotà, *op. cit.*, p. 383.

¹⁰ *ivi* p. 384.

¹¹ S. Rodotà, *Una Costituzione per Internet*, in *Politica del diritto*, n. 3, settembre 2010, p. 337.

concepita molto prima rispetto alla nascita di Internet e che si dimostra ancora valida, che riconosce ad ogni individuo la «libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere». Da un'analisi delle diverse Convenzioni e Accordi internazionali, a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, fino agli Accordi regionali, occorrerebbe definire una nuova eccezione all'enunciato «senza riguardo a frontiere». Tale termine, presupponendo la transnazionalità del mezzo, sottolineerebbe la necessità di istituire strumenti sempre più efficaci ed efficienti in modo tale da limitare le cosiddette “zone grigie”, all'interno delle quali possono inserirsi le violazioni e le limitazioni dei diritti umani, dovute alla mancanza di un quadro normativo ancora in via di formazione¹².

Dato che non è possibile nell'era di Internet porre limiti geografici al pensiero e alla sua manifestazione, è necessario soffermarsi sul significato dei concetti “cercare e ricevere”, così come “diffondere” attraverso un esempio. Se si proibisce ai cittadini di un determinato paese di dibattere di politica in Rete, non solo si violano i diritti di tali cittadini, ma anche il diritto di altre persone di “conoscere” le opinioni politiche di quei cittadini. Allo stesso modo, le eventuali misure adottate da un paese per bloccare informazioni provenienti dall'estero, violano il diritto dei cittadini di altri paesi di “diffondere” quell'informazione.¹³ A questo punto, occorre distinguere la legittima diffusione di opinioni da parte dei singoli utenti, nell'espressione della libertà di manifestazione del pensiero, dalle fattispecie che costituiscono reato.

L'intera tematica è oggetto di un dibattito tra chi difende a tutti i costi la libertà di espressione, specialmente ora che le nuove tecnologie permettono a chiunque il diritto di esercitarla, e chi si interroga su quale sia il confine che divide tale libertà dall'esigenza di tutelare i cittadini da eventuali reati ad essa connessi.

Sulla questione dell'applicazione del diritto alla realtà virtuale vi sono diverse opinioni¹⁴: le caratteristiche stesse della Rete hanno indotto alcuni¹⁵ a pensare che Internet sfuggirebbe a qualsiasi disciplina positiva; altri¹⁶ hanno sostenuto la possibilità di applicare i tradizionali strumenti giuridici alla Rete, o condividendo la visione dell'inadeguatezza degli attuali strumenti, hanno sollecitato interventi legislativi *ad hoc*.

Un'ulteriore teoria sarebbe propensa ad una autoregolamentazione della Rete¹⁷; tale teoria però non terrebbe conto della capacità dei tradizionali strumenti giuridici di adattarsi alla Rete, inoltre mostrerebbe i suoi limiti intrinseci in quanto tali codici di condotta non avrebbero un valore di consuetudine in quanto privi dell'elemento *opinio iuris et necessitatis*, ed essendo fonte autoregolamentare, non avrebbero valenza *erga omnes*¹⁸.

Gli strumenti tecnologici sempre più avanzati e la nascita quasi giornaliera di nuove piattaforme sociali,

¹² P. Sordini, *op. cit.*, p. 31.

¹³ *ibid.*

¹⁴ M. De Cata, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, 2010, p. 9.

¹⁵ J. P. Barlow, *Dichiarazione d'indipendenza del cyberspazio*, in www.olografix.org.

¹⁶ V. Zeno-Zencovich, *Sistema giuridico e diritto delle telecomunicazioni*, in *Dir. inform. Informatica*, 1996.

¹⁷ G. Finocchiaro, *Il diritto di Internet*, Bologna, 2001; V. De Luca, *Teoria giuridica e cyberspazio*, in F. Maschio (a cura di), *Il diritto della nuova economia*, Padova, 2002.

¹⁸ M. De Cata, *op. cit.*, pp. 10-12.

inoltre, hanno apportato trasformazioni nell'ambito delle relazioni interpersonali e del modo di comunicare, divenuto sempre più istantaneo, ma l'utilizzo improprio di tali piattaforme ha condotto alla consumazione di reati quali diffamazione e ingiuria.

Tra i diritti della persona facilmente aggredibili in questa prospettiva vi è infatti la reputazione, intaccabile dalla diffusione di notizie false o diffamatorie ai danni di un soggetto, attraverso il mezzo di Internet, che consente una capillare diffusione di tali notizie lesive¹⁹.

Il presente lavoro procederà inizialmente attraverso l'analisi del reato di diffamazione in ambito generale, fino ad arrivare ad una più specifica considerazione del reato compiuto tramite Internet.

Questo percorso avrà lo scopo di evidenziare possibili lacune presenti all'interno del nostro ordinamento e, di conseguenza, sottolineare eventualmente la necessità di integrare o modificare la disciplina già esistente attraverso una legislazione *ad hoc* per i reati commessi attraverso il Web. Si proverà, quindi, a fornire una breve panoramica delle problematiche attinenti alla diffamazione perpetrata tramite Web e in che modo la dottrina abbia cercato di far rientrare all'interno del 595 comma 3 c.p. la previsione normativa di tale delitto.

¹⁹ F. Marciano, *Il reato di diffamazione a mezzo Internet- reati informatici*, in www.overlex.com, 27 Febbraio 2007.

1. Il reato di diffamazione

1.1. La diffamazione in ambito civile: evoluzione del danno alla persona

La Corte Costituzionale ha più volte delimitato quelli che sono i confini della libertà di espressione, riconoscendo l'esistenza di limiti impliciti quali il segreto di Stato, la tutela dell'ordine pubblico e la tutela di beni costituzionalmente rilevanti. Vi è tra questi «beni e interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) che trova difesa nelle previsioni degli artt. 594 e 595 del codice penale»²⁰.

Sono perciò limiti di tale libertà anche l'onorabilità della persona, cioè la dignità e l'onore oltre che l'intimità e l'identità personale. E' da sottolineare comunque la distinzione che corre tra la lesione del bene giuridico della reputazione e quella del bene dell'identità personale²¹.

In caso di lesione della reputazione, potrebbe sussistere la responsabilità penale disciplinata dall'art. 595 c.p. del diffamante; la norma penale va a tutela quindi, del bene-reputazione. Al contempo però in sede di illecito civile potrebbe rilevare la lesione di altri beni ugualmente rilevanti, ma diversi dalla reputazione che però vanno a giustificare una pretesa risarcitoria. Ciò detto in quanto il reato di diffamazione ha delle ripercussioni sia nell'ambito penale, sia in quello civile.

In ambito civile l'art. 2059 c.c. recita «il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla Legge». E' da sottolineare il fatto che dopo l'entrata in vigore del Codice Civile nel 1942, la nozione di danno si caratterizzò per il dualismo danno patrimoniale²²/ danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale veniva qualificato dalla stessa giurisprudenza²³ con il danno morale soggettivo della tradizione, quindi con la sofferenza morale o psichica della vittima (c.d. *pretium doloris*).

Intorno agli anni '70, si diffusero figure di danno alla persona estranee sia alla definizione di danno morale, in quanto non avevano ripercussioni in ambito morale/psichico, sia a quella di danno patrimoniale, non essendo valutabili in denaro: si tratta ad esempio del danno alla salute.

Il danno alla salute secondo un orientamento prevalente, che faceva riferimento al diritto romano, non poteva essere risarcito in quanto il valore di un individuo è inestimabile. Ciò anche come diretta conseguenza dell'interpretazione data all'art. 2059 c.c. in base alla quale i danni non patrimoniali potevano essere risarciti solo nei casi previsti dalla Legge, e quindi limitatamente ai casi in cui il fatto costituisse reato. Ai sensi dell'art. 2043 c.c. era ammesso il risarcimento del danno patrimoniale, inteso come danno effettivo al patrimonio; il danno da lucro cessante veniva quindi risarcito in ogni caso, anche quando questo era diretta conseguenza del danno alla salute. Il danno alla salute al contrario, non era risarcibile di per sé, ma il

²⁰ Corte cost., 1974, n. 86.

²¹ S. Cultrera, *Diffamazione, internet e libertà di stampa*, 2006, p. 16.

²² ai sensi dell'art. 2043 c.c.

²³ Cass., 5 aprile 1963, n. 872, in Foro it., 1963; Cass., 4 gennaio 1967, n. 15, in Foro it., 1967.

soggetto leso veniva risarcito se veniva intaccata la sua capacità di produrre guadagno o se la lesione produceva comunque conseguenze dal punto di vista patrimoniale²⁴.

Fu proprio riguardo al danno alla salute che la Corte Costituzionale intervenne per la prima volta nell'ambito dell'art. 2059 c.c. con sentenza n. 88/1979 di cui «l'espressione "danno non patrimoniale", adottata dal legislatore, si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute».

Tuttavia, inserendo il danno alla salute all'interno dei danni non patrimoniali, questo viene nuovamente sottoposto alla tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. e risarcibile quindi, solo in caso di reato o di danno da lucro cessante. A fronte di ciò, il danno alla salute non sarebbe stato libero dai suddetti limiti, con una conseguente violazione dell'art. 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, e conseguente incostituzionalità dell'art. 2059 c.c..

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/1986, di fronte alla possibilità di dichiarare illegittimo l'art. 2059 c.c., sostenne che non fosse quella norma ad occuparsi del danno alla salute, definendo per la prima volta il concetto di danno biologico, quale lesione psico-fisica del soggetto, riconducendolo nel perimetro del 2043 c.c..

Precedentemente quindi la risarcibilità del danno non patrimoniale era subordinata ai soli casi previsti dalla Legge, normalmente in sussistenza di un illecito penale. E' solo con la sentenza sopra citata che si impone la necessità di una riparazione della lesione biologica. Un ulteriore punto decisivo è stato raggiunto con la sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale, la quale ha accolto la ricostruzione generale del sistema risarcitorio extracontrattuale elaborata dalla Corte di Cassazione²⁵; un'interpretazione costituzionalmente orientata del 2059 c.c. ha permesso di ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona²⁶.

L'articolo 2059 c.c., quindi, va letto nel senso che può essere risarcito solo in caso di reato unicamente il danno morale puro, cioè la sofferenza. Danni quali invalidità, malattia, danno psichico ecc. rientrano all'interno dell'articolo 2043 c.c., in quanto inquadrati nella nozione di danno al "patrimonio" del soggetto (espressione intesa in senso lato). In tal modo non si ha né una violazione dell'articolo 2059 c.c., né uno straripamento dell'articolo 2043 c.c. dai suoi confini naturali²⁷.

Coerentemente con questa nuova ricostruzione, l'art. 2059 c.c. non è più circoscritto alla ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato. Ne consegue quindi che, ai fini civili, la responsabilità sia accertata anche tramite presunzione di legge²⁸.

²⁴ P. Franceschetti, *Danno alla salute*, in www.altalex.com, 11 febbraio 2006.

²⁵ Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828.

²⁶ G. Cassano - M. Sgroi, *La diffamazione civile e penale*, Milano, 2011, p. 32.

²⁷ P. Franceschetti, *op. cit.*

²⁸ G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, p. 32.

Del resto è sufficiente che «il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato»²⁹.

Si sono così costituiti nel tempo, quali profili giuridici meritevoli di tutela risarcitoria, aspetti della persona quali la vita di relazione, l'autostima, i rapporti interpersonali, e più in generale l'individualità di ogni essere umano³⁰. La Cassazione stessa in merito alla lettura della norma costituzionalmente orientata «impone di ritenere inoperante il detto limite (riserva di legge dell'art.2059 c.c.), se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti»³¹.

Questa ricostruzione va senza dubbio ancorata al diritto all'onore e alla reputazione. Anche se riferimenti all'onore dell'individuo sono contenuti in diverse disposizioni costituzionali, tra cui artt. 3, 36 e 41 della Costituzione, l'art. 2 della Costituzione facente riferimento alla persona come singolo dona consistenza, dal punto di vista del diritto soggettivo, alla reputazione del soggetto, con conseguente tutela da parte dell'ordinamento³². I principi affermati all'interno dell'art. 2 della Costituzione, possono essere valutati come una clausola "aperta" all'evoluzione ed alla nascita di nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo di tutela "del pieno sviluppo della persona umana" a cui fa riferimento l'art. 3 comma 2 della Costituzione³³.

Dal punto di vista del diritto civile, con il reato di diffamazione ci troviamo di fronte ad un caso di responsabilità extracontrattuale; il risarcimento del danno non patrimoniale presuppone da parte della vittima la sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito di cui la vittima stessa dovrà provarne la condotta, l'evento dannoso ed infine i pregiudizi arrecati in modo che siano direttamente riconducibili alla condotta lesiva in base al nesso di causalità tra fatto e danni³⁴.

Sarà poi compito del Giudice «accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli (che sia danno morale, biologico o esistenziale) individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione»³⁵.

1.2. La diffamazione in ambito penale

Dal punto di vista penale, oltre agli obblighi risarcitori, a carico dell'autore del reato potranno essere poste pene consistenti in sanzioni pecuniarie e nella restrizione della libertà personale.

Il reato di diffamazione è disciplinato dall'articolo 595 del codice penale.

L'articolo consta di 4 commi; il primo comma recita «chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032». La norma qui riportata rinvia inizialmente al reato di ingiuria

²⁹ Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Giur. It., 2004, 1129.

³⁰ G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, p. 30.

³¹ Cass., 31 maggio 2003, n.8828, in Giur. It. 2004, 1129.

³² G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, p. 34.

³³ *ivi* pp. 34-35.

³⁴ *ivi* p. 59.

³⁵ Cass., sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civile e prev., 2009, 1, 38.

disciplinato dall'articolo 594 c.p., salvo poi a delineare gli elementi costitutivi del reato.

Tre sono i criteri oggettivi che delincono tale delitto: l'offesa all'altrui reputazione, la comunicazione a più persone e l'assenza della persona offesa. Quest'ultimo criterio risulta essere il discrimine tra il reato di ingiuria e il reato di diffamazione.

Per aversi ingiuria, infatti, occorre che la comunicazione offenda l'onore di una persona presente, mentre per aversi diffamazione la comunicazione deve essere diretta ad offendere una persona assente. Ed è proprio l'assenza del soggetto leso, che provoca una maggiore capacità lesiva nell'ipotesi della diffamazione, dal momento che, essendo assente l'offeso, non gli è consentita la possibilità di difendersi dalla dichiarazione offensiva, come nei casi *ex art.599 c.p.*³⁶.

L'art. 599 c.p. infatti, delinea il principio di reciprocità delle offese secondo il quale il Giudice ha la competenza di dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori, nel momento in cui le offese sono state reciproche.

Il secondo requisito consiste nella comunicazione con più persone, ovvero con soggetti diversi dall'offeso; per pluralità di persone intendiamo che la comunicazione debba raggiungere almeno due persone, inclusi i prossimi congiunti del diffamatore o del diffamato e gli eventuali correi³⁷. Inoltre «sussiste l'estremo della comunicazione con più persone ove si accerti che l'agente, anche eventualmente indirizzandosi a una sola persona, abbia comunicato sostanzialmente con più persone presenti, parlando ad alta voce, in modo, quindi, che la comunicazione lesiva dell'altrui reputazione non potesse non essere percepita da una pluralità di soggetti»³⁸ o che la comunicazione non perda il suo carattere delittuoso anche se avvenuta in via confidenziale o riservata, qualora risulti provato che il destinatario la comunichi ad altri, in termini di dolo eventuale³⁹.

In tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un *animus iniuriandi vel diffamandi*, ma appare sufficiente il dolo generico⁴⁰ ossia è sufficiente che l'autore del delitto abbia tenuto la condotta offensiva con volontà e conscio dell'effetto lesivo di questa, ovvero secondo la Cassazione, avente «la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione»⁴¹. Sono irrilevanti quindi lo scopo, le finalità e le motivazioni dell'agente non essendo necessario il dolo specifico⁴².

L'agente potrà rispondere parimenti di dolo eventuale, ove, pur non volendo espressamente una determinata conseguenza, l'autore ha «previsto ed accettato il rischio del verificarsi della lesione al bene protetto»⁴³. Al fine di comprendere meglio il reato di diffamazione, occorre definire quale sia il bene giuridico tutelato.

³⁶ G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, p. 96.

³⁷ T. Padovani, *Codice penale sub art. 595*, Milano, 2005, p. 2553.

³⁸ Cass., Pen., sez. V, 13 novembre 1981, n. 10263, in S. Cultrera *op. cit.*, p. 36.

³⁹ Cass., 8 agosto 1980, n. 8758, Riv. Pen., 1989, 241, in G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, p. 99.

⁴⁰ S. Marani, *Ingiuria*, in www.altalex.com, 27 maggio 2013.

⁴¹ Cass., 1996, n. 7713.

⁴² Cass. Pen., sez. V, 19 dicembre 2001, n. 2972.

⁴³ Trib. Bologna 12 Febbraio 2004, n. 288, in Guida dir., 2004, 14, p. 88.

Numerose sono le disposizioni costituzionali che richiamano ed evocano il concetto di onore, in via implicita o esplicita. In primo luogo l'art. 2 della Costituzione, l'art. 3 comma 2 della Costituzione, e ancora i riferimenti specifici alla dignità contenuti nei successivi artt. 4, 36 e 41 comma 2 della Costituzione. Procedendo attraverso una prima lettura, ingiuria e diffamazione sembrano tutelare due beni differenti. L'art. 594 c.p. punisce la condotta di chi «offende l'onore o il decoro di una persona presente», l'art. 595 c.p. sanziona chi «offende l'altrui reputazione» al di fuori dai casi indicati nell'articolo precedente. Ora, la persona in sé non è altro che l'insieme di qualità fisiche e morali che sommate concorrono a definire la personalità di un individuo. L'onore non è altro che «il sentimento che ogni persona ha del suo valore e la considerazione di cui esso gode nell'ambiente di vita»⁴⁴.

Emerge, dunque, una duplice valenza del bene considerato; tale valenza porta il termine onore a sdoppiarsi in due concetti, il primo, definito onore in senso stretto, riconduce ad una sfera individuale e soggettiva e corrisponde al giudizio che il soggetto stesso ha del proprio valore. Il secondo concetto che viene a delinarsi, non è altro che la considerazione che i terzi hanno del soggetto, all'interno dell'ambiente sociale, culturale o professionale in cui vive, chiamata appunto reputazione⁴⁵.

La reputazione di conseguenza è un bene relativo, in quanto condizionato dall'appartenenza dell'individuo ad un determinato gruppo sociale ma che possiede anche una propria evoluzione in quanto rispecchia ciò che «è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico»⁴⁶.

La relatività dell'offesa può essere compresa meglio prendendo in considerazione l'appellativo di “fascista”. Se durante un determinato periodo storico esso veniva utilizzato in maniera elogiativa, oggi «quando non sia utilizzato per caratterizzare l'ideologia politica di taluno, ma in senso spregiativo per qualificare un individuo come persona reazionaria, prevaricatrice totalitaria e sovvertitrice dell'ordine democratico, costituisce reato di diffamazione»⁴⁷.

«Nel valutare la portata offensiva di un'espressione verbale occorre avere riguardo anche al contesto (spazio-temporale) all'interno della quale è inserita». Riguardo la relatività dell'offesa, è stato ritenuto non punibile il concorrente di un reality show televisivo che, nel corso della trasmissione, si era riferito ad un proprio avversario con l'appellativo di “pedofilo”. La *ratio* della Cassazione muove innanzitutto dall'analisi del contesto nel quale è avvenuta l'offesa: un *reality show* è un programma televisivo che ha lo scopo di smuovere il contrasto verbale tra i partecipanti. In secondo luogo i successivi “sfottò” subiti dal concorrente “diffamato”, non sono altro che una diretta conseguenza della notorietà acquisita con la partecipazione al programma televisivo⁴⁸.

⁴⁴ P. Cendon, *Il risarcimento del danno non patrimoniale. Parte speciale*, Torino, 2009, p. 72.

⁴⁵ G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, pp. 47-48.

⁴⁶ Cass., 28 febbraio 1995, CP, 1995, 2536 in F. Verri – V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forum*, Milano, 2013, p. 115.

⁴⁷ Cass., 29 settembre 1975, in www.mondodiritto.it, s.n., s.d.

⁴⁸ Cass., 23 settembre 2009, n. 37105, in G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, pp. 98-99.

1.2.1.1 Soggetto passivo del reato

Il soggetto passivo del reato di diffamazione è l'individuo che ha subito un'offesa alla propria reputazione a causa delle esternazioni prodotte dal soggetto agente. Presupposto principale è che l'offesa sia diretta ad un soggetto determinato, in quanto l'individuazione stessa incide «sulla legittimazione all'esercizio del diritto di querela e alla costituzione di parte civile»⁴⁹.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto lesiva una scritta riportata in un comunicato sindacale, affisso nelle bacheche aziendali e diffuso con volantaggio, in cui ci si riferiva con l'appellativo "imbecille" ad un ex sindacalista, atteso che, anche in assenza del nome dell'interessato, vi erano elementi tali da permettere al soggetto coinvolto di percepirsi quale destinatario dell'offesa. Ciò perchè il destinatario dell'offesa era l'unico ad essere iscritto al sindacato con il titolo di ingegnere e dissidente rispetto agli accordi sindacali⁵⁰. Tale ragionamento "off line", come vedremo più avanti⁵¹, verrà ripreso dalla Suprema Corte relativamente alla pubblicazione di una frase dal contenuto offensivo, da parte di un maresciallo capo della Guardia di Finanza, sul proprio profilo Facebook, nei riguardi di un collega designato in sua sostituzione, senza però precisarne il nome.

La Cassazione chiarisce preliminarmente che, in caso di diffamazione, si è in presenza di un reato di evento, «inteso come avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al comportamento di costui». Si tratta, in sostanza, di evento non fisico, ma psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (*rectius* dei terzi) dell'espressione offensiva⁵².

Ci sono casi controversi rispetto ai quali la dottrina e la giurisprudenza si sono espresse: trattasi degli infanti, degli infermi di mente o di coloro che si sono macchiati di gravi delitti.

Riguardo agli infermi mentali che versano in uno stato di incoscienza, si potrebbe ipotizzare l'impossibilità di una diminuzione della reputazione, in quanto questi non sono in grado di avvertire l'offesa; tuttavia la dottrina riconosce loro, la possibilità di assumere la veste di soggetto passivo del reato in quanto «non è ammissibile che sia consentito svillaneggiare impunemente tali persone», non escludendo però che «in qualche caso particolare le circostanze concrete del fatto possano far venir meno nei confronti di individui non imputabili quella possibilità del danno che è essenziale per l'esistenza dei delitti contro l'onore»⁵³. Per di più, la Corte ha rilevato come la l. n. 104/1992 preveda un aumento di pena da un terzo alla metà per tutta una serie di reati (compresi quelli contro l'onore) posti in essere nei confronti di dette categorie di persone. Inoltre nell'ambito della percezione delle espressioni offensive da parte di un soggetto incapace, sottolinea come «l'oggetto della tutela penalistica» debba essere «individuato in termini più ampi, nel valore

⁴⁹ Cass. Pen., sez. V, 30 gennaio 1998, n. 4982.

⁵⁰ Cass., sez. V, 23 febbraio 2011, n. 15060.

⁵¹ V. *infra* §2.3.

⁵² M. Mensi - P. Falletta, *Il diritto del Web. Casi e materiali*, Padova, 2015, p. 160.

⁵³ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale: parte speciale*, Vol. I, Milano, 2008, p. 206.

della dignità umana in quanto tale»⁵⁴.

L'onore è un bene con dimensioni ed aspetti variabili e presenta declinazioni diverse a seconda della posizione sociale, nazionalità, sesso e attitudine personale dell'individuo di cui è attribuito. Nonostante ciò è riconosciuta l'esistenza di un minimo comune etico, comune a tutti gli individui in quanto tali, vale a dire una soglia minima di garanzia di diritto all'onore che non tollera contrazioni o violazioni⁵⁵.

Anche coloro che si siano macchiati di gravi delitti, sono titolari del diritto all'onore ed alla reputazione «come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto, come tale, indipendentemente dalla buona o cattiva fama che abbia»⁵⁶. Un ulteriore oggetto di dibattito concerne la titolarità o meno, del diritto all'onore facente capo alle persone giuridiche ed agli enti collettivi. La tesi negativa veniva sostenuta da una parte della dottrina⁵⁷, secondo la quale l'onore presuppone un'individualità fisico-psichica e idoneità ad acquistare meriti e demeriti individuali. Visto che però è ben possibile diffamare o ingiuriare enti collettivi, come una società, allo stesso modo non esiste alcuna ragione per negare a questi ultimi tale diritto⁵⁸.

A tal proposito, la Giurisprudenza ha riconosciuto le Comunità Israelitiche come «soggetti passivi e danneggiati del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica»; «tale qualità» riveste inoltre «anche il singolo appartenente alla razza ebraica, dovendosi ritenere il comune interesse della collettività ebraica»⁵⁹. Riguardo le associazioni e gli enti non riconosciuti, il diritto all'onore ed alla reputazione, attiene le singole persone facenti parte dell'associazione o dell'ente. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione ha successivamente individuato una loro soggettività giuridica, distinta comunque da quella propria degli enti dotati di personalità giuridica, e perciò la capacità di essere soggetti passivi del reato di diffamazione⁶⁰. Sulla stessa scia è stato riconosciuto tale attributo anche ai partiti politici, non tanto perché vi è un onore dell'ente stesso, ma vi è un onore attribuibile a ciascuno dei soci membri⁶¹.

1.2.1.2. Circostanze aggravanti

L'art. 595 c.p. prevede tre circostanze aggravanti speciali. Parliamo di aggravanti a effetto speciale in quanto comportano un aumento della pena prevista per il reato in via ordinaria.

Ai sensi del comma 2: “Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è della reclusione fino a due anni o della multa fino a € 2.065”.

La *ratio* del legislatore viene individuata nel più grave attacco alla persona in quanto l'agente diffamante non si limita solo all'attribuzione di una qualità disonorevole, ma la rinforza accompagnandola con un fatto

⁵⁴ Cass. Pen., sez. V, 10 novembre 1998, n. 2486, in G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, p. 40.

⁵⁵ *ivi* pp. 38-39.

⁵⁶ Tribunale di Roma, 14 giugno 1990, in Cass. Pen., 1994, 2549.

⁵⁷ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Vol. VIII, Torino, 1985, p. 379 ss., in F. Antolisei, *op. cit.*, p. 206-207.

⁵⁸ F. Antolisei, *ibid.*

⁵⁹ Cass. Pen., sez. V, 16 gennaio 1986, n. 2817.

⁶⁰ Cass. Pen., sez. V, 19 maggio, 1980, n. 6265.

⁶¹ Tribunale di Roma, 19 gennaio 1984, in Cass. Pen. 1984, p. 1265.

determinato in modo «che questa risulti più maggiormente attendibile e causa di più grave pregiudizio per l'offeso»⁶².

Per quel che riguarda il significato proprio del termine “fatto determinato”, la Cassazione stessa ne dà una definizione: «è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, di modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evocino alla comprensione del destinatario della comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa»⁶³.

Non occorre, quindi, specificarne il luogo e il tempo «basta che l'enunciazione presenti una certa concretezza» e che non venga esposta in modo vago, illusorio o ipotetico ma che sia «accompagnata da qualche nota che la faccia apparire vera, rendendola credibile»⁶⁴.

L'art. 13 della Legge n. 47/1948 prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e una multa «nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato».

La circostanza aggravante presente nell'articolo, in relazione alla norma generale di cui all'art. 595 comma 2 c.p., comporta una «maggiore valenza lesiva della reputazione del soggetto passivo, quale risultato giuridicamente aggravato dall'offesa; risultato da valutare mediante la combinazione del mezzo usato per l'azione e la conseguente natura aggravata dell'evento»⁶⁵.

Ai sensi del comma 3 art. 595 c.p. «se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro». La *ratio* del legislatore è una conseguenza diretta della grande pervasività del messaggio perpetrato tramite mezzo della stampa o di pubblicità, in quanto attraverso il loro utilizzo ne discende una capacità diffusiva maggiore. Vedremo più avanti come il concetto di «altro mezzo di pubblicità» è stato ricondotto, e quindi ne costituisca aggravante, alle comunicazioni diffamatorie veicolate tramite la Rete stessa.

Occorre, a tal proposito, indicare quale sia la definizione di “stampato” offerta dalla Legge n. 47/1948: per stampato intendiamo tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute tramite mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. La norma in analisi non solleva alcuna questione relativa al requisito legato al mezzo di formazione del messaggio, è soprattutto la seconda condizione che ha reso necessario risolvere un quesito, ossia, se l'aggravante ricorra tutte le volte che lo stampato venga formato con le modalità dell'art.1 della legge 47/1948, ritenendosi in tale modo implicita la destinazione ad un pubblico o che sia necessaria la vera ed effettiva divulgazione ad un numero potenzialmente elevato di soggetti che costituisce la ragione stessa dell'aggravante⁶⁶.

La soluzione che viene preferita è la prima, a condizione che lo scritto non sia destinato a un numero limitato

⁶² Cass. Pen., sez. V, 18 gennaio 1991, Scipioni, in *GP*, 1991, II, p. 715.

⁶³ Cass. Pen., sez. V, 11 giugno 1999, n.7599, in S. Cultrera, *op. cit.*, p. 41.

⁶⁴ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 212.

⁶⁵ Cass. Pen., 12 novembre 1992, n. 2883, in G. Lattanzi – E. Lupo, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2010, pp. 704-705.

⁶⁶ F. Verri - V. Cardone, *op. cit.*, pp. 29-30.

di persone e che la veicolazione avvenga attraverso una molteplicità di esemplari, in quanto se ciò non avvenisse, verrebbe meno l'elemento oggettivo che ne permette la definizione stessa di "stampato"⁶⁷.

La giurisprudenza ha configurato il reato di diffamazione a mezzo stampa, anche mediante la semplice pubblicazione di foto della persona offesa, in corrispondenza di notizie concernenti fatti che non la coinvolgono direttamente, ma che inducono il lettore ad accostarla ad essi⁶⁸.

Le forme di interazione che la Rete stessa permette sono caratterizzate da un grado di potenzialità offensiva diversa rispetto al tradizionale mezzo stampa: la comunicazione tramite e-mail si realizza con l'invio di messaggi a soggetti determinati che possiedano una casella di posta elettronica, la comunicazione in tempo reale si realizza attraverso la c.d. *chatline*, anche queste tra due o più soggetti, mentre mediante uno spazio Web, e quindi creando un sito, la comunicazione deve intendersi effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito⁶⁹.

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'azione di immissione del messaggio in Rete, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. Infatti, per ciò che concerne il reato di diffamazione, esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la loro percezione del messaggio dal contenuto diffamatorio non avviene in maniera simultanea e contestuale, potendo infatti i destinatari stessi trovarsi a distanza gli uni dagli altri.

Nel caso in cui la comunicazione avvenga su uno spazio Web, la comunicazione deve intendersi «effettuata potenzialmente *erga omnes*», mentre, per esempio, nel caso di diffamazione commessa tramite e-mail o telegramma, è necessario che l'agente compili e selezioni i suoi destinatari. Partendo da tale premessa «si giunge agevolmente alla conclusione che l'utilizzo di Internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell'articolo 595 c.p. (comma terzo: «offesa recata ... con qualsiasi altro mezzo di pubblicità»). Anche in questo caso, infatti, con tutta evidenza, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale»⁷⁰.

La nascita e la continua evoluzione di queste nuove reti telematiche, pone la necessità di individuare strumenti giuridici in grado di tutelare i diritti della personalità da nuove forme di aggressione. Occorre inoltre chiedersi, se le già esistenti norme previste dall'ordinamento possano adeguatamente fronteggiare tali insidie⁷¹.

Si procederà la trattazione delineando il reato di diffamazione *on line* nei termini di tempo e luogo di commissione del reato, concentrando poi l'attenzione su un'analisi della più recente giurisprudenza in merito.

⁶⁷ *ibid.*

⁶⁸ G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, p. 98.

⁶⁹ *ivi* pp. 179-180.

⁷⁰ Cass., sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741.

⁷¹ G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, p. 177.

2. La diffamazione *on line*

2.1 La consumazione del reato: problematiche sul Web

Lo spazio del Web rientra all'interno della tutela costituzionale dell'art. 21 ai sensi del quale «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Tuttavia, come precedentemente accennato, è possibile commettere attraverso tale mezzo, reati quali l'ingiuria, la diffamazione, la diffusione di contenuti osceni ecc.

La Cassazione ha ritenuto che nel caso di diffamazione commessa tramite Internet, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio, rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale e può quindi configurarsi il delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p.⁷²

Tuttavia emergono una serie di problematiche causate dalla specificità del Web.

Le dimensioni potenzialmente planetarie del mezzo Internet creano difficoltà di inquadramento giuridico per le fattispecie di reato che coinvolgono tale strumento. L'offesa all'onore e alla reputazione comporta l'uso da parte dell'agente, di un mezzo espressivo che consenta la propagazione del messaggio; da tale momento discendono una serie di azioni successive che, a partire dalla condotta dell'agente, conducono all'effettiva percezione del messaggio da parte di terzi fino ad arrivare al sentimento di umiliazione del soggetto offeso; questi eventi successivi sono il frutto di circostanze che ne consentono lo sviluppo tra cui continuità tra agente e destinatari, l'efficienza del mezzo di comunicazione ecc.⁷³

Come abbiamo già sottolineato è possibile applicare la variante aggravata della diffamazione prevista all'art. 595 comma 3 c.p.; tale formula è riferibile a tutte le comunicazioni accessibili ad una quantità indeterminata di utenti, e cioè a mezzi che non hanno una diffusione limitata ad un ambito privatistico e circoscritto. Se la diffamazione è transfrontaliera, occorrerà verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano a conoscere i fatti, in base alla regola della c.d. ubiquità, ai sensi dell'art. 6 comma 2 c.p., secondo cui «quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione»⁷⁴.

Riguardo al problema della giurisdizione, partendo dal presupposto che il reato di diffamazione si «consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa», la giurisdizione del giudice italiano è ammessa tutte le volte in cui sul territorio nazionale, vi siano soggetti che accedendo al sito, abbiano preso coscienza del carattere diffamatorio o offensivo di quanto pubblicato consentendo così la verifica dell'evento⁷⁵.

⁷² Cass. Pen., 27 dicembre 2000, n. 4741.

⁷³ G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, pp. 184-185.

⁷⁴ *ibid.*

⁷⁵ Cass. Pen., 27 dicembre 2000, n. 4741.

Tale soluzione può, però, generare il rischio di ottenere una proliferazione di provvedimenti per il medesimo messaggio, in quanto, considerare come potenziali fori competenti tutti gli Stati in cui viene letto il messaggio, potrebbe generare una multiforme qualificazione penale della fattispecie, oltre che difficoltà esecutive di sentenze all'estero⁷⁶.

Dopo aver individuato quando la giurisdizione italiana sia competente a disciplinare illeciti diffamatori commessi tramite Internet, occorre individuare il giudice territorialmente competente. Rispetto al reato in questione, commesso mediante stampa, la competenza viene individuata nel luogo di prima diffusione dello stampato; infatti, «nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta “prima diffusione”, il quale di solito coincide con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso potenziale»⁷⁷, mentre il *locus commissi delicti* corrisponde al luogo nel quale si verifica la prima diffusione del giornale, che normalmente, coincide con quello di stampa ovvero con il luogo in cui è situata la tipografia⁷⁸.

Al contrario, nel caso di reato perpetrato tramite mezzo radio-televisivo, ai sensi dell'art. 30 comma 5 l. 223/1990, il foro competente corrisponde al luogo di residenza della persona offesa.

Riguardo simili fattispecie commesse tramite Internet ci troviamo di fronte a conseguenze differenti. Qualora l'agente immetta il messaggio in uno spazio Web, la comunicazione deve ritenersi effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito, ma l'immissione in Rete del messaggio non costituisce ancora evento di offesa alla reputazione, che si consoliderà quando i visitatori entreranno nel sito e leggeranno il contenuto del messaggio⁷⁹. A tal proposito, con riguardo alla presunzione di conoscenza del messaggio da parte di terzi, il Tribunale di Teramo⁸⁰ mostra la sua contrarietà poiché «del tutto diverso in questi casi è il mezzo di diffusione rispetto al quale può ritenersi effettivamente ragionevole dare per provato che un giornale sia letto da più persone o una trasmissione televisiva raggiunga più spettatori».

Nel caso di offesa arrecata tramite Internet, la condotta, cioè l'immissione in Rete del messaggio dal contenuto illecito, è ben differenziata rispetto all'evento che corrisponde alla percezione del messaggio da parte di terzi. Detto ciò, ne consegue che il luogo nel quale si è verificato l'evento andrebbe identificato con quello nel quale il primo visitatore ha letto la notizia offensiva, tuttavia ciò appare di difficile individuazione, rispetto a quanto avviene in tema di offesa arrecata tramite stampa. In quest'ultimo caso infatti, l'orientamento secondo il quale il luogo in cui si verifica l'evento viene individuato come il luogo della stampa, è fondato sul fatto che il semplice deposito degli esemplari scritti presso gli organi competenti

⁷⁶ S. Peron, *Internet e diffamazione: problematiche giuridiche*, in www.odg.mi.it, 14 dicembre 1996.

⁷⁷ Cass., sez. I, 26.11.2002, n. 41038, in S. Peron, *op. cit.*

⁷⁸ Cass., sez. I, 15.7.2005, n.26364, in S. Peron, *op.cit.*

⁷⁹ S. Peron, *op. cit.*

⁸⁰ Tribunale di Teramo, 6 febbraio 2002, n. 112.

ai sensi della l. 374/1939, rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato sufficiente a determinare l'autore dello scritto⁸¹.

Inoltre, considerando la responsabilità civile, questa sorge nel momento in cui viene integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., norma che pone il danno come elemento essenziale per il sorgere di una obbligazione risarcitoria. Applicando gli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., il luogo in cui è sorta l'obbligazione è il luogo in cui detto danno si è verificato, ma le diverse interpretazioni del "luogo in cui è sorta l'obbligazione" all'interno di un sito Internet non sono sostenibili. Non è infatti sostenibile che la pubblicazione della notizia vada correlata all'allocazione della stessa, la quale viene effettuata sul *server* del *provider*; infatti anche se il *provider* avesse sede in Italia, esso potrebbe sfruttare *server* collocati in ogni posto del mondo e il soggetto leso non saprebbe mai su quali di questi sia stata allocata la notizia diffamatoria, in quanto l'immissione è perpetrata per mano dell'agente offensore e fino al momento in cui il contenuto non è visionato da terzi, nessuno ne è a conoscenza. Perciò, secondo tale ipotesi, si finirebbe per avere un'obbligazione di risarcimento per una offesa diffamatoria che, fino alla prima visita del sito, conosce solo l'agente. In più, non è possibile ritenere che la lesione del diritto sia stata verificata in tutti i luoghi in cui la diffusione della notizia è avvenuta, in quanto tutto ciò comporterebbe l'acquisizione di un carattere indefinito da parte della competenza territoriale, che andrebbe ad incidere sulla situazione processuale dell'attore, il quale potrebbe vedersi garantita una libertà assoluta o sarebbe altresì impossibile per quest'ultimo dimostrare che effettivamente il luogo da lui indicato corrisponda a quello della prima visita⁸².

L'esigenza di evitare tutto ciò, come vedremo più avanti, ha portato la Corte a fissare criteri certi.

Infatti, riguardo a tali fattispecie, la Cassazione individua il foro competente, come nel caso del reato perpetrato tramite mezzo radio-televisivo, nel luogo di domicilio del soggetto leso in quanto luogo in cui il soggetto vive e contribuisce a creare la sua immagine e quindi "svolge la sua personalità"⁸³.

Nelle ipotesi di risarcimento del danno patrimoniale e/o morale, nel caso di diffamazione operata tramite Web emergono ulteriori incertezze. Nell'ipotesi di risarcimento del danno patrimoniale in materia di diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radio-televisivo, il soggetto leso procede evidenziando il nesso di causalità tra le offese arrecate e la riduzione della reputazione sociale e/o professionale, accompagnato dalla dimostrazione dell'esistenza di un collegamento diretto tra la lesione della reputazione e il danno da lucro cessante, in modo da dimostrare quindi, come quel contenuto diffamatorio abbia influito sulle sue capacità di reddito futuro⁸⁴.

Tale principio in materia di danni patrimoniali può applicarsi anche nel caso di diffamazione tramite Internet; a tal proposito, considereremo più avanti nella trattazione⁸⁵ come una ex dependente di un centro

⁸¹ S. Peron, *op. cit.*

⁸² *ibid.*

⁸³ Cass., sez. Un., 13 ottobre 2009, n. 21661.

⁸⁴ S. Peron, *op. cit.*

⁸⁵ V. *infra* §2.3.

estetico abbia utilizzato la propria bacheca Facebook come mezzo per denigrare, non solo dal punto di vista razziale ma anche professionale, il suo ex datore di lavoro.

In sede di richiesta di risarcimento per danni morali, la situazione risulta complicarsi. Riguardo alla determinazione del danno perpetrato tramite stampa, la quantificazione del risarcimento è subordinata ad una serie di fattori che risultano essere dei parametri indicatori del danno. Tra questi troviamo: la tiratura del periodico dal contenuto diffamatorio, in quanto si ritiene che il numero di copie vendute corrisponda agli effettivi lettori dello stampato, la sua diffusione nazionale, ossia se si tratta di un giornale locale o a diffusione nazionale, la gravità delle affermazioni, il risalto dato alla notizia (tramite per esempio l'uso del carattere in grassetto o di richiami in prima pagina) e, infine, il credito di cui gode la pubblicazione⁸⁶. Senza dubbio la quasi totalità di tali criteri è inutilizzabile nell'ambito della Rete.

Sarebbe esclusa, inoltre, la possibilità di estendere ad Internet la disciplina speciale che il legislatore ha predisposto per la diffamazione recata a mezzo stampa⁸⁷ o per quella perpetrata tramite mezzo radio-televisivo⁸⁸.

Infatti, se con "telematica" indichiamo la trasmissione/ricezione di messaggi in forma elettronica da un soggetto ad altri soggetti determinati o indeterminati attraverso una rete di telecomunicazioni, notiamo come essa sia ben diversa rispetto alla definizione di stampato contenuta nell'art. 1 della legge sulla stampa.

Come precedentemente esposto⁸⁹, la nozione di stampato indica «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione». E' evidente che in via telematica non avvenga alcuna riproduzione tramite mezzi fisico-chimici, in quanto le tecniche utilizzate sono profondamente diverse rispetto a quelle della stampa⁹⁰.

Riguardo alla possibile assimilazione alla stampa, non ha alcun rilievo il fatto che la pagina Web possa essere stampata mediante una stampante collegata al computer, in quanto in primo luogo la stampante potrebbe non esserci, in secondo luogo il soggetto può decidere se stampare l'intero documento o solo una parte e infine esistono anche messaggi audio e video che non possono essere stampati⁹¹.

Rispetto alla posizione adottata dalla dottrina, la giurisprudenza con una serie di pronunce⁹², muovendo dall'equiparazione tra sito Internet e organo di stampa, ammetteva, per determinati fini, la registrazione ai sensi dell'art. 5 l. 47/1948, di un periodico diffuso in via telematica in quanto possessore di finalità relative alla diffusione di notizie, pur attraverso tecniche diverse dalla stampa. A tal proposito emergeva come il proprietario di un canale di comunicazione avesse obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di

⁸⁶ S. Peron, *op. cit.*

⁸⁷ L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13, l. sulla stampa.

⁸⁸ L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, l. sulle comunicazioni radiotelevisive.

⁸⁹ V. *infra* §1.2.1.2.

⁹⁰ V. Zeno-Zencovich, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inf.*, 1998, pp. 16-17.

⁹¹ *ivi*, pp. 18-19.

⁹² Tribunale di Roma 6 novembre 1997; Tribunale di Voghera, 30 dicembre 1999; Tribunale di Napoli, 18 marzo 1997.

concorrenza sleale, ma tale equiparazione tra sito Internet e stampa era limitata al profilo civilistico in quanto vi è il divieto di analogia che vige all'interno del diritto penale⁹³.

Allo stesso modo non è possibile estendere al mezzo Internet la disciplina speciale riguardante i mezzi di comunicazione radiotelevisiva; in particolare è possibile includere all'interno della l. 223/1990 solo quelle trasmissioni radio-televisive che vengono diffuse attraverso una rete telematica con modalità analoghe a quelle della diffusione via etere, cioè una programmazione continua predisposta dall'emittente che non può essere alterata tramite intervento del ricevente, nel suo contenuto e nella sua disposizione cronologica⁹⁴. Considerata quindi l'impossibilità di ricondurre al mezzo Internet la legge speciale sulla stampa e sulle trasmissioni radio-televisive, ne consegue l'impossibilità in caso di dichiarazioni diffamatorie di applicare l'art. 13 l. 47/1948 e l'art. 30 comma 4 l. 223/1990 stante il divieto di estensione analogica *in malam partem*⁹⁵. Il medesimo discorso è valido riguardo gli art. 57, 57-bis, 58, 58-bis c.p. i quali riguardano la responsabilità del direttore, dell'editore e dello stampatore, i quali richiedono la presenza fisica dello "stampato"⁹⁶.

Da questo punto in poi, dopo aver analizzato i vari profili problematici dai quali è caratterizzata la diffamazione perpetrata tramite mezzo Internet, ci si concentrerà sulle risposte fornite della giurisprudenza per ovviare a tali ostacoli.

2.2. La consumazione del reato *on line*: la risposta della giurisprudenza

Nell'ordinamento penale in base al principio di territorialità ai sensi dell'art. 6 c.p., il reato si considera commesso all'interno del territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Emerge quindi un elemento fisico, relativo al concetto di luogo, inteso come spazio fisico preciso e delimitato e attinente al concetto di territorialità; tale elemento palesa la sua debolezza nel momento in cui non ci troviamo all'interno di uno spazio tangibile, ma all'interno di un contesto a-territoriale come la Rete. Internet, infatti, stravolge il concetto di luogo fisico ed è per questo che, di fronte a fattispecie di reati che si consumano *on line*, l'interprete stesso si trova a dover ricostruire uno scenario nuovo, svincolato dai canonici criteri offerti dalla norma ordinaria, in modo da poter ricostruire l'evento dannoso nelle sue caratteristiche⁹⁷.

Vengono a delinearsi due questioni principali: la Rete, come già evidenziato, ignora i confini territoriali e dunque la territorialità stessa degli ordinamenti giuridici, ma allo stesso tempo, occorre sottolineare che gli

⁹³ G. Cassano - M. Sgroi, *op. cit.*, pp. 182-183.

⁹⁴ V. Zeno-Zencovich, *op. cit.*, pp. 24-25.

⁹⁵ S. Peron, *op. cit.*

⁹⁶ V. Zeno-Zencovich, *op. cit.*, p. 24.

⁹⁷ F. Federici, *Locus commissi delicti negli spazi virtuali*, in www.studiocataldi.it, 25 luglio 2014.

ordinamenti giuridici stessi necessitano di uno spazio all'interno del quale agire. Ciò va così ad alimentare le problematiche relative alla corrispondenza tra mondo reale e mondo virtuale⁹⁸.

Ad esempio, la Rete può essere utilizzata dal soggetto agente come mezzo per accrescere la diffusività del proprio messaggio; potrebbe oltremodo accadere che, come diretta conseguenza delle caratteristiche intrinseche di Internet, l'agente non sia in grado di prevedere quale sia la portata, in termini di ripercussioni, relativa alla propria condotta. Ciò perché la rete coinvolge un numero indeterminato di soggetti, scomponendo oltretutto l'*iter criminis* in molteplici luoghi virtuali⁹⁹.

Come già considerato, la Cassazione è consapevole della peculiare pervasività derivante dall'uso del mezzo informatico, sottolineando la potenziale destinazione *erga omnes* del messaggio inserito all'interno di uno spazio Web. Ha inoltre precisato che la diffamazione tramite Internet, costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p. comma 3.

Ciò soprattutto in quanto la mancata applicazione della fattispecie di reato prevista dall' art. 595 c.p. comma 3 «comporterebbe la creazione di una zona franca che renderebbe immune dalla giurisdizione penale il fenomeno del Web»¹⁰⁰.

Nonostante ciò, la Suprema Corte già nel 2000 aveva chiarito che il legislatore, pur comprendendo l'esistenza di tali nuovi strumenti di comunicazione, «non ha ritenuto di dover mutare o integrare la lettera della legge con riferimento a reati, la cui condotta consiste nella comunicazione dell'agente con terze persone».

Per la Cassazione Internet è un mezzo di comunicazione «democratico», in quanto permette a chiunque di creare un proprio sito e i contenuti immessi in Rete «sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo». Queste caratteristiche portano il messaggio veicolato sulla Rete ad avere una rilevante capacità e velocità di condivisione e diffusione, ed esso potrà essere «bloccato» solo attraverso particolari procedure «legali o tecniche» che però necessitano «di tempi lunghi, mentre il messaggio veicolato dal computer si propaga fulmineamente».

Posto che la diffamazione integra un reato di evento, per così dire psicologico «consistente nella percezione da parte del terzo (*rectius* dei terzi) della espressione offensiva», la consumazione stessa del reato va riferita a detto momento. Ora, poiché l'inserimento del messaggio all'interno della Rete precede l'evento, costituito dalla percezione dello stesso, «la cosiddetta teoria dell'ubiquità consente al giudice italiano di conoscere fatto-reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l'evento. Pertanto nel caso di un *iter criminis* iniziato all'estero e conclusosi (con l'evento) nel nostro Paese, sussiste la podestà punitiva dello Stato italiano»¹⁰¹.

La Suprema Corte precisa che «in ipotesi di reato commesso agendo dall'Italia in collegamento con un

⁹⁸S. Seminara, *Locus commissi delicti, giurisdizione e competenza nel cyberspazio*, intervento al Convegno Presi nella rete: analisi e contrasto alla criminalità informatica, in www.informaticagiuridica.unipv.it, 2012, p. 1.

⁹⁹F. Federici, *op. cit.*

¹⁰⁰Cass. Pen., sez. V, 19 settembre 2011, n. 46504.

¹⁰¹Cass. Pen., sez. V, 27 dicembre 2000, n. 4741.

server parimenti installato in Italia, essendo il fatto interamente commesso sul territorio italiano e, conseguentemente, punibile alla stregua del principio generale di territorialità»; ugualmente sussiste la giurisdizione italiana *ex art. 6*, se «l'agente opera in e dall'Italia su un *server* installato all'estero, alla stregua del quale il reato si considera commesso in Italia».

Al contrario se «l'agente opera all'estero, e all'estero è pure collocato il *server* al quale egli accede, ove si rifletta che il messaggio è ricevuto, oltre che nel resto del mondo anche in Italia», allo stesso modo in tale ipotesi il reato è perseguibile in territorio italiano, in quanto l'evento si verifica anche in territorio nazionale. L'assenza di una specifica normativa a fronte di episodi di offese perpetrate tramite il Web ha portato la Cassazione ad ampliare la giurisdizione interna in materia, non solo applicando il comma 3 dell'art.595 c.p. in suddetti casi, ma anche ricostruendo in maniera particolarmente “orientata” *tempus e locus commissi delicti*, il tutto accompagnato da non poche contraddizioni¹⁰².

La ricostruzione del *tempus* da parte della Cassazione porta, infatti, ad un'identità tra evento e condotta, andando così a sconfessare la tesi della diffamazione come reato di evento¹⁰³.

La Cassazione ritiene che «quando una notizia risulti immessa sui cc.dd. *media*, vale a dire nei mezzi di comunicazione di massa (cartacei, radiofonici, televisivi, telematici ecc.), la diffusione della stessa deve presumersi». Il principio è ugualmente applicabile nel caso dei siti Web, considerata la facilità di accesso e la fruizione di notizie o immagini da parte di *incertam personam*¹⁰⁴.

Infatti, in seguito all'immissione del contenuto all'interno di un sito Web, «deve necessariamente presumersi» che ad essa «faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori»¹⁰⁵. Ora, la questione del *tempus* viene risolta ancorando detto momento, in maniera presuntiva, all'immissione in Rete del messaggio. Questa ricostruzione non trova conferma nell'opinione dei giudici di merito, i quali ritengono del tutto arbitrario il ricorso a tale presunzione di pubblicazione e diffusione del contenuto¹⁰⁶, in quanto, nel caso di diffamazione *on line*, il mezzo è del tutto diverso rispetto ad un giornale o ad una trasmissione televisiva, i quali permettono di individuare con maggiore facilità e ragionevolezza il numero di persone raggiunte¹⁰⁷.

Inoltre, riguardo la visibilità del messaggio, «nessun sito può essere raggiunto per caso. E' necessario conoscerlo o quantomeno procedere ad una precisa interrogazione di un motore di ricerca».

Nella ricostruzione del *locus*, la Cassazione parimenti ricorre ad una pretesa, vista l'impossibilità di applicare la regola di cui all'art. 8 comma 1 c.p.p., relativa «al luogo in cui il reato è stato consumato». In questo caso, il luogo di consumazione di detto reato, consistendo la diffamazione in un reato di evento, va ravvisato nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'offesa, che nel caso del Web corrisponde al

¹⁰² M. Mensi - P. Falletta, *op. cit.*, p. 162.

¹⁰³ S. Seminara, *op. cit.*, pp. 9-10.

¹⁰⁴ Cass. Pen., 21 giugno 2006, n. 25875.

¹⁰⁵ Id., 4 aprile 2008, n. 16262, in S. Seminara, *op. cit.*, p. 10.

¹⁰⁶ M. Mensi - P. Falletta, *op. cit.*, p. 163.

¹⁰⁷ Tribunale di Teramo, 30 gennaio 2002, n. 112.

luogo nel quale il collegamento viene attivato¹⁰⁸. Sono però inutilizzabili «ai fini dell'individuazione della competenza, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore». Per le ragioni esposte «non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il *server*, in cui il *provider* alloca la notizia».

Tutto ciò impone alla Cassazione il ricorso al foro alternativo ai sensi dell'art. 9 c.p.p., ossia il luogo della residenza, dimora o domicilio dell'imputato¹⁰⁹.

Le Sezioni Unite della Cassazione, sul fronte civilistico, in merito alle domande di risarcimento dei danni derivanti da «pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa», hanno evidenziato un orientamento opposto, affermando, in primo luogo, la rilevanza dell'accesso effettivo alla Rete e non «la semplice allocazione della notizia o del giudizio sui *server*»; in secondo luogo «ravvisando la necessità di identificare un unico luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo». Questa necessità può essere soddisfatta individuando tale luogo nel domicilio del danneggiato «al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità”»¹¹⁰.

Alla luce di ciò, è evidente uno scontro in dottrina e in giurisprudenza tra chi ritiene necessario differenziare nettamente il mezzo Internet dai mezzi di comunicazione tradizionali (stampa, radio, televisione) e chi, invece, procede per estensione normativa¹¹¹.

In ogni caso, il fatto stesso che la Cassazione faccia coincidere la consumazione del reato con la mera pubblicazione e ravvisi gli estremi del reato nella forma aggravata di cui all'art. 595 comma 3 c.p., è una riprova del tentativo di rafforzare la tutela nei riguardi del soggetto offeso¹¹².

2.3. La diffamazione tramite *social network*: sentenze a confronto

L'atteggiamento rigoroso della giurisprudenza, rispetto alla diffamazione *on line*, emerge soprattutto nell'ambito delle offese perpetrate tramite *social network*. A tal proposito va sottolineata una forte coesione tra il giudice di merito e il giudice di legittimità nel sanzionare la diffamazione tramite *social*¹¹³.

Facebook è il *social network* più importante e più diffuso sul pianeta: lo conferma il numero di iscritti, circa 1,3 miliardi, di cui il 63% accede a Facebook quotidianamente, spendendo in media 40 minuti sulla piattaforma¹¹⁴.

¹⁰⁸ Cass. Pen., 5 febbraio 2009, n. 8513.

¹⁰⁹ Cass., 15 marzo 2011, n. 16307, che riporta la motivazione di Cass., 21 dicembre 2010, n. 2739.

¹¹⁰ Cass., sez. Un., 29 settembre 2009, n. 21661.

¹¹¹ F. Marciano, *Il reato di diffamazione a mezzo Internet- Reati informatici*, in www.overlex.com, 27 febbraio 2007.

¹¹² M. Mensi - P. Falletta, *op. cit.*, p. 165.

¹¹³ *ivi*, p. 166.

¹¹⁴ R. Catania, *Facebook: 25 numeri impressionanti*, in www.panorama.it, 30 luglio 2014.

Questi dati dimostrano come Facebook sia entrato prepotentemente all'interno delle relazioni sociali, facilitando la comunicazione tra utenti separati da grandi distanze e rivelandosi utile anche dal punto di vista commerciale per pubblicizzare aziende o eventi. Tuttavia, l'utilizzo improprio di tale piattaforma, può sfociare nella consumazione di reati quali la diffamazione. Una recente sentenza del G.I.P. di Livorno¹¹⁵ ha disposto che la pubblicazione di un post offensivo sulla bacheca di un utente costituisce il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. Nella fattispecie una ex dipendente di un centro estetico pubblicava sulla propria bacheca Facebook una serie di insulti, anche di natura razziale, nei riguardi del suo ex datore di lavoro.

La difesa dell'imputata si appellava alla difficoltà di «attribuire con certezza la paternità di uno scritto» sul Web, in particolare sul *social* di Facebook; ciò perché in Rete è frequente la possibilità di imbattersi in «furti di identità», in cui un terzo si finge titolare del profilo Facebook.

Tutto ciò viene però risolto dal giudice, rilevando come all'interno del profilo non fossero presenti unicamente le espressioni in questione, ma anche commenti dettagliati che riconducevano «univocamente al trascorso rapporto lavorativo» tra l'ex dipendente e il Centro estetico, permettendo così di ritenere come l'ex dipendente fosse l'autrice effettiva del post incriminato.

Il provvedimento è accompagnato da una serie di annotazioni attraverso le quali il GIP delinea le caratteristiche principali relative al funzionamento del suddetto *social*.

Facebook «oggi è considerato il più diffuso e popolare dei *social network* ad accesso gratuito, vale a dire una Rete sociale in cui può essere coinvolto un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet che tramite questo entrano in relazione tra loro pubblicando e/o scambiandosi contenuti che sono visibili ad altri utenti facenti parte dello stesso gruppo o comunque a questo collegati»; dato che un elemento indispensabile per la sussistenza del reato di diffamazione è la comunicazione con più persone, il GIP sottolinea come il *social* in questione consenta «agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l'invio e la ricezione di messaggi, rilascio di commenti, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, impostando diversi livelli di condivisione di tali informazioni. E' evidente che gli utenti del *social network* sono consapevoli, e anzi in genere tale effetto non è solo accettato ma è indubbiamente voluto, del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in Rete». E' altresì possibile attraverso l'attività di c.d. *tagging* «copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in "*chat*"» e ciò sottrae «questo materiale dalla disponibilità dell'autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal *social network*».

Perciò l'inserimento dell'affermazione dal contenuto diffamatorio all'interno del profilo personale dell'imputata, consentiva a tutti i suoi "amici" di leggerla permettendone la diffusione che costituisce uno dei presupposti principali del reato di diffamazione¹¹⁶.

¹¹⁵ Tribunale di Livorno, ufficio GIP, 31 dicembre 2012, n. 38912.

¹¹⁶ C. Melzi d'Eril, *In tema di diffamazione via Facebook*, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio 2013.

In definitiva quindi «l'uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione del profilo professionale della parte civile integra sicuramente gli estremi della diffamazione alla luce del detto carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del *social network*».

Le affermazioni postate avevano come bersaglio non solo l'attività lavorativa dell'offeso ma la sua stessa personalità in quanto l'imputata faceva uso di insulti con riferimento all'etnia della persona offesa. La sentenza ha quindi applicato l'ormai consolidata giurisprudenza sulla diffamazione a mezzo Web, secondo cui l'utilizzo di Internet integra una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 595 c.p.¹¹⁷

Tuttavia, occorre tener conto delle peculiarità che l'uso di Facebook permette, in merito alla riservatezza dei propri post e del proprio profilo. E' infatti possibile, attraverso delle restrizioni, scegliere tra diversi livelli di accesso ai propri contenuti: si può optare per la totale pubblicità dei propri post, permettendo un accesso libero al proprio profilo; una più ristretta soluzione riguardante solo la cerchia "amici di amici"; infine una ancor più limitata riguardante unicamente gli utenti "amici". In tal senso il ragionamento esposto dal Tribunale sarebbe totalmente valido nel caso in cui il profilo dell'imputata fosse stato pubblico al punto tale da garantirne una diffusione ad una cerchia incontrollata di persone¹¹⁸.

Sulla stessa linea del Tribunale di Livorno troviamo il Tribunale di Monza e di Teramo; entrambi hanno evidenziato nelle rispettive fattispecie l'applicazione della circostanza aggravata dal mezzo Internet. Nel caso sottoposto al Tribunale di Monza¹¹⁹, un ragazzo commentava in maniera offensiva la foto della propria ex ragazza pubblicata su Facebook, infierendo non solo su un difetto fisico di quest'ultima ma rendendo palesi determinati suoi gusti sessuali.

Il Tribunale, in tale occasione, ha precisato che «coloro che decidono di diventare utenti di Facebook sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto». Viene rimarcato inoltre, come le caratteristiche stesse del contesto permettano di amplificare la propagazione e l'incontrollata diffusione del messaggio in questione, attraverso strumenti quali il *tagging*. Il Tribunale riconosce la responsabilità civile del convenuto in quanto il danno morale, o comunque non patrimoniale, sofferto dalla parte attrice, è una diretta conseguenza della lesione «alla reputazione, all'onore e al decoro» arrecatole dal convenuto mediante la pubblicazione del messaggio; vi è poi un rimando alla recente giurisprudenza di legittimità¹²⁰, precisando come «nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma

¹¹⁷ G. Corrias Lucente, *La diffamazione a mezzo Facebook*, su www.medialaws.eu, 25 febbraio 2013.

¹¹⁸ *ibid.*

¹¹⁹ Tribunale di Monza, sez. IV, 2 marzo 2010, n. 770.

¹²⁰ Cass., sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972 e 26975.

solo della quantificazione del risarcimento»; viene inoltre sottolineato come, grazie all'intervento della Corte Costituzionale¹²¹, può dirsi superata la precedente limitazione interpretativa del 2059 c.c., in quanto «ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non patrimoniale sofferto».

Diversa è invece la controversia oggetto del Tribunale di Teramo¹²²; il caso sottoposto riguarda la formazione di un gruppo ad opera di alcuni minori, all'interno del *social* Facebook, che aveva come scopo la pubblicazione di una serie di frasi e offese ingiuriose nei confronti di una loro compagna di scuola di cui venivano menzionate anche le generalità, nominando il gruppo “Per tutti quelli che odiano L.C.”.

Dopo una digressione in merito alle caratteristiche tecniche del *social*, il Giudice ha prima di tutto ribadito la sostanziale differenza tra il redimere una “rissa verbale” avvenuta all'interno di una «piazza reale del paese» e una “rissa verbale” verificatasi all'interno di una «piazza virtuale», «che non conosce limiti alla potenziale diffusione ed esondazione delle offese ivi pubblicate».

Qualora la fattispecie riguardi fatti illeciti commessi da minori capaci di intendere e di volere, la norma richiamata è l'art. 2048 c.c.

In base alla citata norma, la responsabilità posta in carico ai genitori può essere omessa solo con la prova che questi abbiano adempiuto a tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri tali da poter evitare la condotta illecita del figlio¹²³.

Nella fattispecie in questione, il Giudice ritiene «di dover condividere sul punto quell'impostazione interpretativa, più rigorosa ed esigente in relazione ai compiti, al ruolo ed alle connesse responsabilità genitoriali, in forza della quale si afferma che i genitori dei minori naturalmente capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità di cui all'art. 2048 c.c., devono positivamente dimostrare non solo di avere adempiuto all'onere educativo indicato loro dall'art. 147 c.c., che non consiste solo nella mera indicazione di regole, conoscenze o moduli di comportamento, bensì pure nel fornire alla prole gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità, ma anche di avere poi effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano assimilato l'educazione loro impartita».

Dato che però, l'attività offensiva in questione possiede il carattere della continuità e della persistenza, ciò non è altro che la riprova di una mancata vigilanza e verifica sulla suddetta “assimilazione”, da parte dei genitori. Tale mancata vigilanza «non può non fare i conti con l'estrema pericolosità di quel navigare». Ne consegue quindi che l'attività di verifica che spetta ai genitori debba consistere «in una limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa di quell'accesso, proprio al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo, e proprio per tali qualità tanto affascinante, nelle mani di soggetti

¹²¹ Corte Cost., 30 giugno 2003, n. 233.

¹²² Tribunale di Teramo, 16 gennaio 2012, n. 18.

¹²³ P. D'Arcangelo, *Bullismo su Facebook. I genitori sono responsabili anche se i figli sono prossimi alla maggiore età*, in www.avvocatodarcangelo.com, 25 gennaio 2013.

ancora non in grado di discernere le conseguenze del proprio agire, possa trasformare una "baruffa chiozzotta" tra bambini, degna al massimo di un'energica lavata di testa, in una lotta in rete senza quartiere tra bande, all'esito della quale, in termini di reputazione e onorabilità di tutti i partecipanti, potrebbero restare solo macerie». Infine è giusto precisare come nella fattispecie considerata, il Giudice non abbia liquidato il danno morale invocato dalla parte attrice, riconoscendo gli attenuanti della provocazione come «condotta innescante e scatenante la rissa verbale».

Nel verso opposto, rispetto all'orientamento prevalente nei confronti della diffamazione mediante *social network*, si colloca il Tribunale di Gela, secondo il quale «con riferimento a post diffamatori pubblicati su pagine personali di Facebook, alle quali, per accedere, è necessario il consenso del titolare delle pagine medesime, si deve ritenere la comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso Facebook si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite»¹²⁴.

Le successive pronunce della Suprema Corte ribadiscono come l'offesa all'altrui reputazione su Facebook venga qualificata come circostanza aggravata del reato di diffamazione pur non precisando all'interno del post il nome del soggetto offeso. In particolare la Corte di Cassazione¹²⁵ condannava un maresciallo capo della Guardia di Finanza per aver pubblicato sul proprio profilo una frase dal contenuto offensivo, nei riguardi di un suo collega designato in sua sostituzione, senza però precisarne il nome. Nonostante l'assenza del nominativo, la Suprema Corte configura il caso in questione con il reato di diffamazione in quanto l'imputato, oltre ad attribuire qualità negative al suo sostituto attraverso espressioni come "raccomandato" o "leccaculo", ha collegato tali caratteristiche a un fatto determinato, ovvero alla sostituzione di predetto militare alla funzione di comando precedentemente appartenuta all'imputato¹²⁶.

La Cassazione ribadisce che «ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa»; ricorda inoltre, che il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico in quanto «è sufficiente la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due».

Vale a dire che la Cassazione opera presumendo la percezione dell'offesa anche all'interno di un *social network* come Facebook; considerata la natura stessa del Web, per quanto un profilo possa essere "chiuso", infatti, risulta comunque accessibile ad una moltitudine di utenti¹²⁷.

¹²⁴ Tribunale di Gela, 23 novembre 2011, n. 550.

¹²⁵ Cass. Pen., sez. I, 16 aprile 2014, n. 16712

¹²⁶ M. Iaselli, *Diffamazione su Facebook: non è necessaria l'indicazione nominativa dell'offeso*, in www.altalex.com, 8 maggio 2014.

¹²⁷ M. Mensi - P. Falletta, *op. cit.*, p. 170.

3. Conclusione

Alla luce di quanto esposto, occorre una riflessione conclusiva.

La libertà d'espressione costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, ed uno dei diritti inviolabili sanciti all'interno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tale libertà può essere esercitata sotto diverse forme e con diversi mezzi.

Tuttavia, nel corso della trattazione si è evidenziato come il suo esercizio improprio possa intaccare, tramite la diffusione di notizie diffamatorie, i diritti della persona.

Sin dall'inizio si è sottolineato come la Suprema Corte, pur mostrando di aver considerato la nascita di nuovi mezzi di comunicazione, non abbia ritenuto necessario porre delle modifiche alla legge esistente con riferimento a reati contro l'onore.

Quali sono le difficoltà e le preoccupazioni che incontrano i legislatori con riferimento al mondo della Rete? Come sottolineato, nell'era di Internet non è possibile porre un limite geografico e fisico al pensiero e alla sua manifestazione. Un contenuto diffamatorio, immesso in Rete, ha una diffusione capillare che difficilmente, o quanto meno non prontamente, potrà essere bloccata prima che le sue conseguenze si manifestino.

Tutto ciò in ragione anche dell'arco temporale, particolarmente ristretto, che ha concesso alla Rete di svilupparsi sia in termini territoriali che tecnologici. La Rete stessa, infatti, ha subito una propria evoluzione nel rapporto emittente-ricettore, superando la precedente distinzione tra il produttore del messaggio e il suo destinatario, in quanto oggi tali ruoli, all'interno della Rete, coincidono.

Ed è proprio questa sua repentina mutazione che deve aver colto il legislatore impreparato di fronte alle nuove e reali potenzialità del mezzo.

E' stato poi evidenziato in termini di giurisdizione, competenza territoriale, *locus e tempus commissi delicti*, quali siano alcuni dei profili problematici nell'ambito della diffamazione *on line*.

Uno dei principali problemi risiede nella dimensione planetaria del mezzo; potrebbe accadere, infatti, che l'autore stesso del contenuto diffamatorio non abbia considerato le conseguenze, in termini di amplificazione e portata, del suo messaggio.

Un soggetto potrebbe per esempio operare in uno Stato la cui legislazione non considera tale condotta come un illecito mentre altrove quella viene qualificata come tale. Ora, se si considera come il fatto commesso comporti l'instaurazione di un procedimento penale in uno Stato non compreso nella eventuale rappresentazione mentale dei destinatari della condotta incriminata, occorrerebbe allora, ritenere elemento coesistente del dolo la rappresentazione soggettiva della cerchia dei destinatari del messaggio, elemento, però, che non trova riconoscimento ai fini della costruzione di questo reato¹²⁸.

Tutto ciò potrebbe portare, come esaminato in precedenza, ad una frammentazione dell'*iter criminis* in

¹²⁸ S. Seminara, *op. cit.*, pp. 14-15.

diversi luoghi virtuali¹²⁹.

Inoltre, nonostante sia possibile applicare alla fattispecie in esame la variante aggravata disciplinata dall'art. 595 comma 3 c.p., non è possibile, in termini prima di tutto di definizione e in secondo luogo a causa del diritto di analogia che vige in diritto penale, estendere la disciplina speciale nei riguardi della stampa e delle trasmissioni radio-televisive, ad Internet.

Per questo motivo si è poi rilevato quelle che sono le risposte che la giurisprudenza fornisce nel risolvere tali problematiche in modo tale da fissare criteri certi in tema di *locus e tempus commissi delicti*.

L'attenzione posta dalla Cassazione, nell'ambito del *tempus* e *locus* di commissione del reato di diffamazione, e la conseguente presunzione di pubblicazione del messaggio, è indice di un tentativo del legislatore di affermare la propria sovranità e di tutelare, anche in maniera presuntiva, il soggetto leso. Attraverso un confronto tra le sentenze più recenti è stata evidenziata la posizione sempre più predominante all'interno delle relazioni sociali occupata dalle piattaforme *social*.

In particolare, al fine di inquadrare la pervasività del mezzo considerato, è stato utile concentrarsi sulle varie pronunce della giurisprudenza che nella fattispecie in esame hanno sempre, sottolineato, in maniera corale, la capacità diffusiva e potenzialmente *erga omnes* del mezzo.

Data l'intrinseca difformità del mezzo in questione e le sue ampie aspirazioni evolutive, sarebbe perciò necessaria una legislazione *ad hoc*, in merito ai reati contro l'onore perpetrati tramite Internet, non solo sul piano nazionale, ma anche su un piano internazionale, al fine di regolare quanto meno in maniera unitaria e simmetrica tali fattispecie.

Inoltre è bene sottolineare la necessità di fornire una preventiva educazione nell'uso della Rete e una maggiore consapevolezza delle sue conseguenze, spesso insanabili dal punto di vista psicologico.

Infatti, nonostante il tema della diffamazione venga spesso sottovalutato, a causa della facilità e frequenza con cui questo può essere perpetrato, casi di cronaca dimostrano come questo tipo di reato possa portare il soggetto leso a gesti estremi.

E' il caso di ragazzi adolescenti troppo fragili e sensibili per poter sopportare offese su Facebook, o troppo deboli per superare la vergogna di vedersi sbeffeggiati da amici e compagni di scuola a causa di "foto imbarazzanti", che scelgono la strada del suicidio per porre fine alla loro vergogna.

In questi casi di cronaca, come anche nella sentenza sopra considerata¹³⁰, il ruolo dei genitori è essenziale nell'esercitare un controllo preventivo e a posteriori sull'attività del figlio minore all'interno della Rete, un mezzo troppo potente e facilmente accessibile, che nelle mani di soggetti ancora troppo immaturi nei riguardi delle conseguenze del loro agire, può generare gravi danni.

Tutto ciò anche perché spesso i giovani perdono di vista la differenza tra ciò che avviene *on line* e ciò che avviene "*off line*", considerando la propria pagina Facebook o il proprio blog come un diario segreto,

¹²⁹ F. Federici, *op. cit.*

¹³⁰ Tribunale di Teramo, 16 gennaio 2012, n. 18.

quando, al contrario, immagini e parole immesse nella rete permangono per tempi molto lunghi.

Non si tratta di criminalizzare uno strumento ormai essenziale per la vita di tutti i giorni, ciò che conta è utilizzarlo in modo consapevole in modo da sfruttare a pieno le sue capacità.

Perciò, senza un'adeguata educazione e informazione che metta al primo posto nell'uso delle nuove tecnologie la tutela delle persona, anche un'eventuale legislazione *ex novo* potrebbe rivelarsi inefficiente.

4. Bibliografia

- M. Pietrangelo, *La società dell'informazione tra realtà e norma*, Milano, Giuffrè Editore, 2007.
- G. Finocchiaro, *Il diritto di Internet*, Bologna, Zanichelli, 2001.
- V. De Luca, *Teoria giuridica e cyberspazio*, in F. Maschio (a cura di), *Il diritto della nuova economia*, Padova, Cedam, 2002.
- P. Sordini, *La libertà di espressione nell'era digitale: disciplina internazionale e problematiche*, in www.ispionline.it, Ottobre 2013.
- R. Coni, *Lo scenario digitale nel mondo e in Italia nel 2016*, in www.tsw.it, 5 aprile 2016.
- G. Cosenza, *Introduzione alla semiotica dei nuovi media*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2014.
- S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari, Editori Laterza, 2015.
- C. Vaccari, *La politica on line*, Bologna, il Mulino, 2012.
- S. Rodotà, *Una Costituzione per Internet*, in *Politica del diritto*, n. 3, settembre 2010.
- M. De Cata, *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, Giuffrè Editore, 2010.
- V. Zeno-Zencovich, *Sistema giuridico e diritto delle telecomunicazioni*, in *Dir. inform. Informatica*, 1996.
- F. Marciano, *Il reato di diffamazione a mezzo Internet- reati informatici*, in www.overlex.com, 27 Febbraio 2007.
- S. Cultrera, *Diffamazione, internet e libertà di stampa*, Macerata, Halley Editrice, 2006.
- P. Franceschetti, *Danno alla salute*, in www.altalex.com, 11 febbraio 2006.
- G. Cassano - M. Sgroi, *La diffamazione civile e penale*, Milano, Giuffrè Editore, 2011.
- T. Padovani, *Codice penale sub art. 595*, Milano, Giuffrè, 2005.
- S. Marani, *Ingiuria*, in www.altalex.com, 27 maggio 2013.
- P. Cendon, *Il risarcimento del danno non patrimoniale. Vol. II: Parte speciale*, Torino, Utet Giuridica, 2009.
- F. Verri – V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forum*, Milano, Giuffrè Editore, 2013.
- M. Mensi - P. Falletta, *Il diritto del Web. Casi e materiali*, Padova, Cedam, 2015.
- F. Antolisei, *Manuale di diritto penale: parte speciale*, Vol. I, Milano, Giuffrè Editore, 2008.
- G. Lattanzi – E. Lupo, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, Giuffrè Editore, 2010.
- S. Peron, *Internet e diffamazione: problematiche giuridiche*, in www.odg.mi.it, 14 dicembre 1996.
- V. Zeno-Zencovich, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inf.*, 1998.
- F. Federici, *Locus commissi delicti negli spazi virtuali*, in www.studiocataldi.it, 25 luglio 2014.
- S. Seminara, *Locus commissi delicti, giurisdizione e competenza nel cyberspazio*, intervento al Convegno Presi nella rete: analisi e contrasto alla criminalità informatica, in www.informaticagiuridica.unipv.it, 2012.

- F. Marciano, *Il reato di diffamazione a mezzo Internet- Reati informatici*, in www.overlex.com, 27 febbraio 2007.
- C. Melzi d'Eril, *In tema di diffamazione via Facebook*, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio 2013.
- G. Corrias Lucente, *La diffamazione a mezzo Facebook*, su www.medialaws.eu, 25 febbraio 2013.
- P. D'Arcangelo, *Bullismo su Facebook. I genitori sono responsabili anche se i figli sono prossimi alla maggiore età*, in www.avvocatodarcangelo.com, 25 gennaio 2013.
- M. Iaselli, *Diffamazione su Facebook: non è necessaria l'indicazione nominativa dell'offeso*, in www.altalex.com, 8 maggio 2014.

Rather than other communication mediums, Internet is the most powerful one and it has a double function. First, it is an instrument of interpersonal communication, whose activity is ruled by the article 15 of our Constitution; secondly, it is a way of transmitting messages to people, as it is specified in the article 21. Each one of us can create its own special area to freely express himself or herself, such as blogs or websites. Even social networks like Facebook or Twitter provide us with a more articulated way to express our opinions as remarks remain on the web for a lot of time and they constantly change because we can share, modify and comment upon them.

However, it is necessary to make a distinction between the spreading of opinions within the scope of the freedom of thought and the one which is instead a type of offence. Among the rights that can be easily damaged in a similar context, there is the right to reputation as it can be undermined by the spreading of fake news or by defamations through Internet.

Whoever commits this violation shall be punished pursuant to article 595 of the Italian Penal Code. But, offences can also interest other important rights different from the one to reputation; that's because defamation has consequences both in penal and civil sphere.

After 1942, when the Civil Code entered into force, the concept of damage acquired the double definition of patrimonial and non-patrimonial damage. The non-patrimonial damage was identified with a condition of moral and psychic suffering.

In the 70's, new ideas of damage were introduced and they were unrelated to both the concepts of moral and patrimonial damages, given the impossibility of making an economic evaluation; the health damage is an example. According to the general idea mentioned in the Roman law, the health damage couldn't be refunded because the value of any individual is inestimable. For the article 2043 of the Italian Civil Code, a compensation for patrimonial damages, intended as a real damage to one's assets, was allowed. So, damages for lost profits were refunded in any case, even when this was a direct consequence of a health damage. So, the health damage was not compensable but the injured had the right to be refunded if this affected its own assets. Referring to the health damage, the Constitutional Court of Italy worked for the first time on the article 2059 of the Civil Code and followed the no. 88 verdict of 1979 which broadened the idea of non-patrimonial damage to make it cover also any other injury that can't be interpreted with an economic evaluation; the health one included.

Nevertheless, including the health damage in the scope of non-patrimonial damages means submitting it again to the restrictive nature of the article 2059 of the Italian Civil Code; this makes the damage be compensable only in case of violation or in case of damages for lost profits.

So, the health damage wouldn't have been free from these limitations; consequently, the article 32 of the Constitution, which safeguards health as a fundamental right, would have been violated and the article 2059 of the Italian Civil Code would have been considered unconstitutional.

Referring to the verdict no.184 of 1986 and facing the possibility to declare the article 2059 of the Italian Civil Code illegal, the Constitutional Court affirmed that this article couldn't rule the health damage. The idea of biological damage, intended as a psychic and physical injury, was introduced and assimilated in the scope of article 2043 of the Italian Civil Code. So, the article 2059 must be interpreted that way: in case of violation, just the moral damage, intended as suffering, can be compensated.

Damages like disability, diseases, psychological pains etc. are ruled by the art. 2043 of the Civil Code as they are set in the idea of patrimonial damage. In this way, the article 2059 is not violated and the article 2043 remains unchanged.

From the Civil Law's point of view, defamation implies an extra-contractual liability; to compensate a non-patrimonial damage, the victim has to prove the illegal conduct, the damage and, eventually, the misconceptions in order to connect them to the wrong attitude for the existing relation between events and damages.

Defamation crime is regulated by the article 595 of the Penal Code. Three main criteria outlines this crime: the offense to others' reputation, the spreading of a related message and the absence of the person who is injured. This last criteria is fundamental to distinguish the insult from the defamation.

The second prerequisite consists in the information exchange among people including the relatives of the injured or the slanderer and potential accomplices.

Besides, even a news told in the strictest of confidence, can be considered a crime if the addressee reveals it to others; that way, he commits a recklessness (*dolus eventualis*).

With regard to crimes against honor, they are related to the general intent; namely, it is enough for the perpetrator to have a disrespectful attitude and to be aware of the offensive expressions he says.

To better understand defamation, we have to define the idea of what is safeguarded by the law. The honor is the feeling of our value and the respect that others show towards us. We call 'reputation' the way in which other people show consideration for us in a cultural and professional context. So, reputation is a good, because it is influenced by the belonging of a person to a precise social group and by his own evolution as it reflects what is wanted by everyone in a certain historical moment and in a certain society.

Injured people are those whose reputation has been offended by bad externalizations. The main prerequisite is the addressing of offences to someone; identification affects complaints' validity and the act of bringing a civil action. Referring to the injured, there are lots of problematic cases that have been studied by the doctrine and the jurisdiction: it's infants, mental ill and criminals. Referring to mental ill and their state of unconsciousness, we should consider the impossibility of a reduction of their reputation because they are not able to notice the offense; however, the doctrine give them the possibility to be considered victims. This is because the Penal Code safeguards the human dignity as a fundamental value.

Even those who have committed crimes, have the right to the honor and the reputation as a fundamental form of respect. Another discussed topic is the ownership of the right to the honor for legal subjects and

enterprises. A negative theory was affirmed by a branch of the doctrine claiming that the value of the honor assumes a psychological and physical individuality as well as a suitability in gaining individual merits and faults. As it is possible to injure enterprises, there isn't a reason why to deny them the enjoyment of this right.

Referring to the associations and the non-profits, the right to the honor and reputation concerns only each person belonging to it. This right has been recognized even to political parties, not only because the party in itself is honorable but also because each member has this right.

The article 595 of the Italian Penal Code considers three aggravating factors.

If the offence consists in giving someone responsibility for a given action, the penalty is bigger; the legislator's decision is influenced by the fact that this represents the worst attack to a person as the slanderer doesn't just attribute someone a dishonorable quality but it worsen it with the telling of a given action, which makes the offence appear more serious and reliable.

For the paragraph 3 of the article 595 of the Penal Code, if the offence is spread through press or any other advertisement media, the penalty is even more bigger. The legislator's decision, in this case, is a direct consequence of the great pervasive nature of the message transmitted because press and other medias have bigger power in spreading. The Court of Cassation has declared that the inserting of a message on the web is a violation against the honor.

When a communication is transmitted by Internet means that it happens *erga omnes*. Starting from this assumption, we can conclude that the use of Internet is assimilated in one of the worst hypothesis we can find in the third paragraph of the article 595 of the Penal Code. But, we need to consider a series of problems deriving from web's features.

First of all, the bigness of Internet as a communication medium; this makes difficult the juridical definition of the types of offences involving it.

Referring to the jurisdiction, we start from the assumption that defamation doesn't occur when the message is transmitted but when people realize this, the Italian jurisdiction is allowed each time people enters a website and realize they have been offended.

But, this solution implies the increase of measures to be taken in such a situation. Mobilizing the Tribunals of all countries in which the message has been read means creating a many-sided definition of the offence as well as raising more and more difficulties in the scope of the executive power abroad.

With regard to the judge in charge for his territory and in case of offences done through Internet, the attitude, meaning the act of inserting an illegal message on the Internet, is considered different from realizing the presence of the given message.

Consequently, the place in which the event occurs should be identified with the one where the first user has read the offending news, but it is not easy to identify.

So, given the existing problems related to this situation, the Cassation Court identifies the referring tribunal with the residence of the injured as this is the place where he lives and where his personality and image find their realization.

For the penal legislation, the principle of territoriality and the article 6 of the Penal Code, the violation is to be considered as committed within the state when the action or the omission happens there, in whole or in part.

So, the physical element appears and it is related to the idea of place seen as a physical and delimited space; this element shows its weak point when we find ourselves in a undefined place, namely, on the web.

The absence of a precise legislation referring to offences perpetrated by Internet, led the Cassation Court to broaden the referring jurisdiction by applying the paragraph 3 of the article 595 and by reshaping, in a more precise way, the definition of time and place of the violation; nevertheless, some contradictions persist.

In fact, the reconstruction of the value of the time by the Cassation Court leads to a sameness between event and attitude, so that the belief of defamation as a violation falls; the Cassation Court affirms that, when a news is included in a medium of mass communication, it is presumable that it will be spread soon.

The issue of the definition of the time can be solved by considering the moment in which the message is inserted on the web; even if it is a presumed theory.

Most of the judges in charge, thinks that the complaint against the hypothesis of publication and spreading of a certain message on the web is quite arbitrary because the medium is totally different from a newspaper or a broadcast.

In particular, jurisprudence's strict attitude regarding on-line defamation occurs in case of offences perpetrated through social networks.

Facebook has entered our social relationship by encouraging the communication among people that are apart and it is useful also commercial purposes, especially to promote enterprises or events.

However, an improper use of this platform can result in the consummation of violations like defamation.

Among the verdicts that have been analyzed, the one recently ordered by the GIP from Livorno establishes that sharing an offensive post on someone's wall is a serious case of defamation, as it is ruled in the 3rd paragraph of the article 595 of the Penal Code.

In the matter in question, an ex-worker of a beauty farm used to share on her own wall of Facebook lots of offensive, and sometimes racists, expressions addressed to her ex-employer. The tribunals of Monza and Teramo have found themselves in a similar situation than the one from Livorno; they both have underlined the need to apply stricter penalties against the improper use of Internet. The tribunal of Monza studied the case of a boy who was used to commenting upon her ex-girlfriend's photos by using inappropriate words, by raging against a physical deficiency she had and by revealing her sexual tastes.

While, the case studied by the tribunal from Teramo was about a group created on Facebook by some minors to publish a series of offences addressed to one of her classmates whose name and surname was even revealed.

In this situation, the judge has underlined the importance of parents and of their fundamental task of control on their sons' activities on the web, which is a too powerful communication medium for those who still are too irresponsible and so are bound to create problems.

Contrary to the general attitude towards defamation through social network, we find the tribunal from Gela which, referring to some offensive comments published on Facebook, claims that this communication is not public and potentially diffusive because, through Facebook, it is possible to have a virtual but confidential conversation by selecting our interlocutors.

Besides, the Cassation Court, underlines that the offences against reputation published on Facebook represent an aggravating factor for defamation even when the name of the injured is not specified.

Given the innate diversity of this medium, it is necessary an *ad hoc* legislation referring to the violation against the honor perpetrated through Internet, not only in a national sphere but also in an international one, and regulating in a uniform way these types of offences.

Eventually, we have to underline that an education to the use of Internet is necessary as well as a greater awareness of its consequences, which often are irreconcilable from the psychological point of view for the injured.